

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 12 GENNAIO 1951

(36^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, d'iniziativa dei senatori Ferrabino e Castelnuovo » (N. 1344-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag 427

(Discussione e rinvio)

« Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare » (N. 1360):

GELMETTI, *relatore* 429

JANNELLI 429

PRESIDENTE 429

La riunione ha inizio alle ore 9,47.

Sono presenti i senatori: Bolognesi, Cermignani, Ciasca, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lovera, Mazzoni,

Merlin Angelina, Page, Pennisi di Floristella, Platone, Quagliariello, Rolfi, Russo, Saponi, Tignino, Tonello e Tosatti.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

È presente altresì, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Sacco.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ferrabino e Castelnuovo: « Istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche » (Numero 1344-B) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ».

La Commissione 6^a della Camera dei deputati in un primo momento si era preoccupata che le somme stanziare per il Catalogo unico delle biblioteche potessero andare a detrimento di quelle stanziare per i restauri. Tale preoccupazione, sebbene non avesse fondamento, tuttavia era legittima. Si è potuto, mediante l'intervento personale del Ministro, chiarire l'equivoco e avere dal Ministro la dimostrazione particolareggiata, davanti alla 6^a Commissione della Camera dei deputati, che quei fondi erano già stanziati per le biblioteche e che, quindi,

in tal modo, non si intaccava menomamente la somma messa a disposizione delle Belle arti.

Pertanto, in una nuova riunione la 6ª Commissione della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge apportando alcune modifiche di cui due rilevanti. Considerato che la somma stanziata di 100 milioni per il primo anno si sarebbe dovuta spendere in meno di un semestre a causa del ritardo subito nella approvazione del disegno di legge, essa è stata ridotta alla metà. Volendo, d'altra parte, confermare che la somma di 100 milioni è adeguata al bisogno, è stato stabilito che sui bilanci futuri venga confermata la cifra di 100 milioni.

Inoltre è stato introdotto un emendamento all'articolo 5 là dove si parla della composizione della Commissione centrale, nel quale è detto che la Commissione potrà essere integrata con un esperto della Biblioteca Vaticana. Una formula più rigida avrebbe potuto destare preoccupazioni; ma una formula non vincolante, come la presente, è, a mio parere, accettabile, considerata anche la esperienza tecnica dei funzionari della Biblioteca Vaticana.

Infine, è stato apprestato un emendamento all'articolo 9 nel senso che dove era detto « istituti superiori » venga introdotta la nuova dizione: « istituti di istruzione », in modo da comprendere anche le biblioteche delle scuole medie, di ogni ordine e grado. Risulta, in tal modo, allargato il campo dell'informazione bibliografica.

Tutto considerato, ritengo di proporre alla Commissione l'approvazione del progetto nel testo modificato dalla Camera. Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e propongo di passare all'esame degli articoli.

Do lettura l'articolo 5 nel seguente nuovo testo proposto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Un Comitato direttivo, presieduto dal vice Presidente del Consiglio superiore delle Accademie e biblioteche, è composto dal Direttore generale delle accademie e biblioteche, dai direttori delle Biblioteche nazionali di Roma, di Firenze, di Milano e di Napoli, da un ispettore generale bibliografico e da due funzionari di

carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al VII. Il Comitato potrà essere integrato da un esperto della Biblioteca Vaticana.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do, ora, lettura dell'articolo 9 nel seguente nuovo testo proposto dalla Camera dei deputati:

« Le biblioteche governative, pubbliche e non pubbliche, le biblioteche delle facoltà, scuole e istituti universitari e di istituti di istruzione, le biblioteche delle accademie e dei corpi scientifici e letterari, le biblioteche dipendenti dalle altre amministrazioni pubbliche e le biblioteche non governative, aperte al pubblico, debbono soddisfare alle richieste di notizie e di dati di carattere bibliografico, loro rivolte dal Centro nazionale direttamente o per il tramite della competente soprintendenza bibliografica.

« Debbono inoltre corrispondere ad analoghe richieste da parte del Centro nazionale gli ispettori bibliografici onorari ».

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do, ora, lettura dell'articolo 12 nel nuovo testo proposto dalla Camera dei deputati:

« Al Centro nazionale verrà assegnata ogni anno una dotazione di 100 milioni di lire a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura, infine, dell'articolo 13 nel nuovo testo proposto dalla Camera dei deputati:

« Per l'anno 1950-51, la dotazione è fissata in lire 50 milioni, cui si farà fronte con una equivalente riduzione del capitolo n. 257 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare » (N. 1360).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GELMETTI, *relatore*. Si tratta di un modesto progetto di iniziativa governativa da approvarsi, credo, solo in seguito a delle chiarificazioni. La relazione proposta al presente disegno di legge mi parve dapprima un po' oscura e incompleta; la prima domanda che mi dovetti fare fu se la legge abbia valore per il futuro o per il passato, come sanatoria o legalizzazione di qualche cosa di compiuto, ma di non perfetto.

Dopo un attento esame mi convinsi che il disegno di legge riguarda solo il passato: legalizzazione del concorso indetto dai Provveditorati su autorizzazione del Ministero (ordinanza numero 8720/50) e norme che riguardano la costituzione e le competenze delle Commissioni dei concorsi per maestri elementari. Il presente progetto si potrebbe dividere in due parti, cioè gli articoli 1 e 3 da un lato e gli articoli 2 e 4 dall'altro. I primi riguardano la costituzione delle Commissioni e le loro competenze.

Il 4 novembre 1950 fu varata la legge 888 per la regolazione di tutte le Commissioni di Stato e per quanto riguarda le competenze circa il numero dei candidati disponibili per ogni Commissione e i compensi per i membri delle commissioni stesse.

Il presente progetto accetta la parte che riguarda i compensi e deve accettare, pertanto, anche la parte che concerne il numero dei candidati, poichè la legge 888 dà disposizioni precise circa il numero dei candidati da esaminare,

disposizioni che valgono per tutti i concorsi di Stato. Anche l'articolo 1 del progetto è superato, e deve essere considerato riguardante i concorsi passati. In tal caso l'articolo 3 non ha alcuna ragione d'essere; infatti esso avrebbe una giustificazione soltanto, in quanto potesse estendere le disposizioni dell'articolo 1 anche ai concorsi fatti nel 1947.

Il problema dei compensi per le commissioni giudicatrici non è accennato perchè per il *tot* provvede la legge 888, e comunque perchè appartiene alle spese ordinarie.

Interessa invece esaminare l'articolo 2 e l'articolo 4 che riguardano le commissioni medico-fiscali per accertare l'efficienza della salute dei candidati. Il Tesoro ha acceduto alla tesi che la disposizione avesse efficacia *una tantum*, e cioè solo per i già attuati concorsi del 1947-48, di modo che mentre per i prossimi concorsi si tornerà al sistema della visita medica da parte dei medici provinciali, gli articoli 2 e 4 legalizzano il concorso già attuato nel 1947, per cui è urgente assolvere ai pagamenti.

C'è, però, una modifica da attuare all'articolo 4: è opportuno mutare la dizione nella riga 6 dell'esercizio finanziario 1949-50 in « 1950-51 », dato che detto bilancio è scaduto, e mutare nella riga 8 il capitolo 43 in 48, poichè tale è nel nuovo bilancio.

Per questi emendamenti, però, è necessaria l'approvazione della Commissione di finanza. Per quanto riguarda l'articolo 3 ne propongo l'abolizione, perchè esso è nullo agli effetti dell'applicazione della legge.

JANNELLI. Mi sembra poco opportuna la dizione dell'articolo 2: infatti o si accetta il compenso di lire 100, in tutti i casi, senza accennare ad ulteriori decurtazioni del compenso stesso; oppure è preferibile evitare qualsiasi accenno ai compensi, dato che nei concorsi è necessaria la visita da parte o dell'ufficiale sanitario o del medico provinciale, i quali sono già a carico degli enti pubblici. Propongo, pertanto, di far punto a lire 100, sopprimendo le altre parole relative ad una decurtazione del compenso.

PRESIDENTE. Poichè si sta svolgendo una seduta dell'Assemblea, propongo di rinviare la discussione in attesa del parere della Commissione di finanza. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 10.